

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5776 del 11/11/2022
Oggetto	Concessione di derivazione da acqua pubblica sotterranea ad uso alimentazione servizi igienici (scarichi wc e altri servizi) COMUNE: San Lazzaro di Savena (BO) TITOLARE: Società Agricola Maddalena s.s. CODICE PRATICA N. BO21A0039
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6033 del 10/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Concessione di derivazione da acqua pubblica sotterranea ad uso alimentazione servizi igienici (scarichi wc e altri servizi)

COMUNE: San Lazzaro di Savena (BO)

TITOLARE: Società Agricola Maddalena s.s.

CODICE PRATICA N. BO21A0039

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e

Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva

Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non

pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 20/07/2021 con il n. PG/2021/113644 e la successiva integrazione del 23/07/2021 con il n. PG/2021/115468, presentata dalla Società Agricola Maddalena s.s., P.IVA 02808151209, con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Scornetta, 9, con cui viene richiesta la **concessione** di derivazione da acqua pubblica sotterranea in Comune di San Lazzaro di Savena (BO) ad uso alimentazione servizi igienici (alimentazione WC e alimentazione dei restanti servizi igienici) mediante la perforazione di 1 pozzo;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 5147 del 14/10/2021 (pratica n. BO21A0039) rilasciata alla Società Agricola Maddalena s.s., P.IVA 02808151209, con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Scornetta, 9, di perforazione di 1 pozzo sul terreno di proprietà della ditta richiedente, distinto nel NCT del medesimo Comune al foglio 16 mappale 901 contenente le seguenti condizioni:

- la profondità massima del pozzo deve essere di 100 mt da p.c. con diametro massimo di 180 mm;
- il prelievo massimo concedibile sarà di 100 mc/anno con portata massima di 1 l/s;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile a:
 - uso "igienico e assimilati", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, per quanto riguarda l'alimentazione dello scarico wc/orinatoio;
 - uso "consumo umano", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. b), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. per quanto riguarda l'alimentazione dei restanti servizi (docce bidet e lavandini), corrispondente al canone più elevato tra quelli riferiti ai diversi usi richiesti, poiché la risorsa non è quantificabile per tipologia d'uso, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del R.R. 41/2001;

Richiamati, per quanto concerne l'uso "consumo umano":

- il parere della Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR acquisito in data 23/08/2021, con prot. n. PG/2021/130150, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

- la nota pervenuta dall'Azienda USL di Bologna acquisita in data 29/09/2021, con prot. n. PG/2021/149843, con la quale l'azienda comunica di rimanere in attesa di ricevere notizie circa l'ultimazione delle opere di attingimento al fine di procedere all'ispezione del manufatto e alla calendarizzazione dei 4 prelievi annuali necessari;

- la comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione del pozzo inviata alla Azienda USL di Bologna in data 10/05/2022 con protocollo n. PG/2022/77535;

Vista la Relazione di asseverazione dell'osservanza delle prescrizioni d'autorizzazione assunta al Prot. n. PG/2022/75653 del 06/05/2022 a firma congiunta del professionista incaricato della direzione dei Lavori e della ditta esecutrice con cui si rettificano i seguenti dati di progetto:

- diminuzione di profondità massima di realizzazione del pozzo a 91 m p.c. con tratti filtranti da 34 a 45 m e da 61 a 91 m dal p.c.;

- diminuzione a 125 mm del diametro del pozzo;

- la pompa installata ha una potenza massima non superiore a 2 kW, regolata ad una portata massima di 1 l/s ed è posta ad una profondità di 65 m dal p.c.;

Dato atto, per quanto concerne l'uso "consumo umano":

- del parere della Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR acquisito in data 23/08/2021, con prot. n. PG/2021/130150, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

- della richiesta all'Ausl competente del rilascio del parere di conformità ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 con lettera Prot. n. PG/2021/129768 del 20/08/2021 per la quale è stata acquisita agli atti la nota pervenuta dalla medesima Azienda USL in data 29/09/2021, con prot. n. PG/2021/149843, in cui viene espressa la necessità di procedere all'ispezione del manufatto e alla calendarizzazione dei 4 prelievi annuali necessari prima del rilascio del parere di competenza;

- della comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione del pozzo inviata alla Azienda USL di Bologna in data 10/05/2022 con protocollo n. PG/2022/77535;

Dato atto che l'analisi di congruità del prelievo richiesto con la pianificazione di settore nonché la compatibilità rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato, effettuate nella determinazione di autorizzazione alla perforazione su indicata,

rimangono valide anche con la diminuzione di profondità della perforazione;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- del canone di concessione per l'anno **2022**, pari ad **€ 42,58** in ragione di 3 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di **€ 365,49**;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, di cui si richiama in particolare la seguente:

- **l'esercizio dell'uso per l'alimentazione i servizi igienici diversi dal WC e assimilabile al "consumo umano" potrà essere esercitato solo previa acquisizione agli atti del parere dell'Ausl competente**, di conformità all'uso consumo umano delle acque prelevate ai sensi del D.lgs. n. 31/2001; in caso di parere negativo la concessione ad uso consumo umano verrà revocata ai sensi dell'art. 33 del RR n. 41/2001;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 13/10/2022 (assunta agli atti al prot. PG/2022/183432 del 08/11/2022;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) di **rilasciare** alla Società Agricola Maddalena s.s., P.IVA 02808151209, con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Scornetta, 9, nella persona del suo legale rappresentante, la **concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea**, in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), mediante 1 pozzo ubicato sul terreno di proprietà della ditta richiedente, identificato catastalmente al Foglio 16, mappale 901 del NCT del medesimo comune, per uso alimentazione scarichi WC e alimentazione dei restanti servizi igienici, alle seguenti condizioni:

- a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di esercizio di 1 l/s e volume annuo massimo di 100 mc;
- b) **l'esercizio dell'uso per l'alimentazione i servizi igienici diversi dal WC e assimilabile al "consumo umano" è vincolato all'acquisizione agli atti del parere dell'Ausl competente**, di conformità all'uso consumo umano delle acque prelevate ai sensi del D.lgs. n. 31/2001. In caso di parere negativo la concessione ad uso consumo umano verrà revocata ai sensi dell'art. 33 del RR n. 41/2001;
- c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- d) **la scadenza della presente concessione è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2031**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale**:

- per l'uso assimilabile a "consumo umano", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. b), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è fissato** in € 170,31 per **l'anno 2022**, di cui è dovuto l'importo di **€ 42,58** in ragione di 3 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- per l'uso di tutti gli altri servizi igienici, assimilabile a "consumo umano", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. b), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è fissato** in **€ 365,49** per **l'anno 2022**, corrispondente al canone più elevato tra quelli riferiti ai diversi usi richiesti, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del R.R. 41/2001, **con decorrenza di versamento a partire dalla data di acquisizione agli atti del parere dell'Ausl competente**;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

- 7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata in € 365,49**, corrispondente ad una annualità del canone stabilito; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 11) di inviare la presente determinazione all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR e alla AUSL Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica per gli aspetti di competenza;
- 12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 13) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.
- 15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata alla Società Agricola Maddalena s.s., P.IVA 02808151209, con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Scornetta, 9, nella persona del suo legale rappresentante.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTM RER X: 691.305, Y: 925.695, sul terreno di proprietà della ditta richiedente, individuato nel Foglio 16, mappale 901 del NCT del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Conoidi Montane e Sabbie gialle orientali", codice ER 0660ER-DET1-CMSG, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 91 m p.c. costituito da una colonna di captazione di diametro di 125 mm in PVC, con filtri di captazione da 34 a 45 m p.c. e da 61 a 91 m p.c.;

C) il pozzo dovrà essere equipaggiato con una elettropompa sommersa, di potenza pari a 2 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 1 l/s e posta alla profondità di 65 m p.c.;

D) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **1 l/s** per complessivi **100 mc/anno**;

F) la risorsa è utilizzata per l'alimentazione di servizi igienici;

G) il prelievo è assimilabile a:

- uso "igienico e assimilati", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, per quanto riguarda l'alimentazione dello scarico wc/orinatoio;
- uso "consumo umano", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. b), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. per quanto riguarda l'alimentazione dei restanti servizi (docce bidet e lavandini);

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

L'esercizio dell'uso consumo umano è vincolato all'acquisizione agli atti del parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano delle acque prelevate ai sensi del D.lgs. n. 31/2001. In caso di parere negativo **la concessione ad uso consumo umano verrà revocata** ai sensi dell'art. 33 del RR n. 41/2001;

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art. 4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di

manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2031**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2031**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, **prima della scadenza**

della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.